

Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2012, n. 36-3546

Modifiche statutarie della Fondazione Torino Wireless. Provvedimenti.

A relazione degli Assessori Giordano, Maccanti:

Con DCR n. 275-39620 del 10 dicembre 2002 è stata approvata l'adesione della Regione Piemonte, tramite Finpiemonte spa, quale socio fondatore mandatario senza rappresentanza, alla Fondazione Torino Wireless.

Con rogito notarile in data 18 dicembre 2002 è stata costituita la Fondazione Torino Wireless i cui enti fondatori sono, tra gli altri, oltre a Finpiemonte Spa, la Provincia di Torino, il Comune di Torino, la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino e il cui scopo (ai sensi dell'art 3 dello Statuto) è quello di promuovere la creazione nella Regione Piemonte di un distretto tecnologico inteso quale ambito geografico e socio economico nel quale viene attivata una strategia di rafforzamento delle attività di ricerca e di sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni.

In data 24 febbraio 2012, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Torino Wireless ha approvato una proposta di modifica del proprio Statuto, sottoponendola poi agli Enti partecipanti alla Fondazione per la relativa condivisione.

Tale proposta di modifica statutaria, unitamente alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Contributori - fissata per il giorno 09 marzo 2012 - deputata all'approvazione della stessa ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, è stata trasmessa alla Regione da parte di Finpiemonte spa, con nota del 29 febbraio 2012, prot. 12/8111.

Le modifiche - evidenziate nel documento allegato alla presente Deliberazione a farne parte integrante e sostanziale – riguardano, innanzitutto, il doveroso adeguamento alle prescrizioni contenute nella legge 30 luglio 2010, n. 122, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, in relazione al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che viene ridotto da undici a cinque. A seguito di ciò, viene prevista l'istituzione del nuovo Organo “Comitato degli Enti Territoriali”, con funzioni di indirizzo con natura non vincolante sull'attività e sui programmi della Fondazione, composto dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Torino e dalla Città di Torino.

Vengono inoltre inseriti nello scopo sociale nuovi elementi atti a garantire la necessaria sintonia tra lo Statuto della Fondazione e la normativa comunitaria: la modifica proposta amplia le funzioni della Fondazione introducendo “la realizzazione di attività di ricerca, studio e analisi delle modalità di diffusione e disseminazione e delle modalità di applicazione e realizzazione nell'ambito delle imprese delle conoscenze e tecnologie nel campo delle ICT in Italia e nel mondo”.

Tale modifica consentirà alla Fondazione di partecipare a progetti europei, ovviando così alle difficoltà riscontrate nel presentarsi soggetto eligibile nelle candidature di proposte progettuali, riconducibili all'inquadramento giuridico della Fondazione che, ai fini normativi, non è una PMI né un organismo di ricerca.

Al fine di garantire il rispetto dei termini fissati dalla legge 122/2010 per l'adeguamento dello Statuto nel senso sopra descritto, l'Assemblea Ordinaria dei Contributori si è regolarmente svolta il 9 marzo 2012 e le proposte di modifica statutaria sono state approvate.

L'efficacia dell'approvazione, per quanto concerne la manifestazione di voto di Finpiemonte Spa è stata però subordinata all'adozione da parte della Giunta regionale di apposito provvedimento in merito.

Considerate condivisibili le ragioni che sottendono alle modifiche proposte, in parte riconducibili a necessità di adeguamento alla disciplina nazionale e comunitaria vigente.

Data comunicazione del presente provvedimento al Presidente del Consiglio Regionale con nota a firma degli Assessori Affari Istituzionali e Società Partecipate e Sviluppo Economico, Ricerca, Università del 23 febbraio 2012, riscontrata a sua volta con nota del Presidente del Consiglio Regionale in data 6 marzo 2012.

La Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

1) di ritenere condivisibili le ragioni che sottendono alle modifiche approvate dall'Assemblea Ordinaria dei Contributori della Fondazione Torino Wireless del 9 marzo 2012, come riportate nel documento allegato alla presente Deliberazione a farne parte integrante e sostanziale e di approvare, pertanto, l'operato di Finpiemonte spa, quale socio fondatore mandatario senza rappresentanza della Fondazione, relativamente all'approvazione delle stesse nell'Assemblea Ordinaria del 9 marzo 2012.

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12/10/2010 n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte."

(omissis)

Allegato

**STATUTO
DELLA FONDAZIONE
TORINO WIRELESS**

Titolo I

Articolo 1 - Denominazione e Fondatori

1. E' costituita una Fondazione denominata "Torino Wireless", che potrà essere indicata senza vincolo di rappresentazione grafica.
2. Sono Fondatori, in quanto sottoscrivano l'atto costitutivo, i seguenti Enti:
 - la Provincia di Torino;
 - la Città di Torino;
 - la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Torino;
 - l'Unione Industriale di Torino;
 - la Finpiemonte S.p.A.;
 - il Politecnico di Torino;
 - l'Università degli Studi di Torino;
 - l'Istituto Superiore Mario Boella;
 - la FIAT S.p.A.;
 - la Telecom Italia S.p.A.;
 - la STMicroelectronics S.r.l.;
 - la Alenia Aeronautica S.p.A. (ora Alenia Aermacchi S.p.A.);
 - il Sanpaolo IMI S.p.A. (ora Intesa SanPaolo S.p.A.);
 - l'Unicredito Italiano S.p.A. (ora UniCredit S.p.A.).
3. La qualifica di Fondatore ed i corrispondenti poteri ai sensi del presente Statuto spettano, oltre ai soggetti di cui al comma 2, anche a coloro che, nel corso del primo anno decorrente dalla costituzione della Fondazione, abbiano apportato a quest'ultima un contributo pari o superiore alla somma di Euro 80.000.

Articolo 2 - Sede

La Fondazione ha sede in Torino.

Articolo 3 - Scopo

1. La Fondazione opera nel territorio della Regione Piemonte non ha fini di lucro e chiederà di essere legalmente riconosciuta.

2. La Fondazione ha lo scopo di promuovere la creazione nella Regione Piemonte di un distretto tecnologico inteso quale ambito geografico e socio-economico, nella specie costituito dalla Regione Piemonte, in cui viene attivata una strategia di rafforzamento delle attività di ricerca e di sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, nonché di accelerazione dell'insediamento e della crescita delle iniziative imprenditoriali afferenti il medesimo settore.

Per "Tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni" devono intendersi le tecnologie relative a: (i) dispositivi elettronici ed ottici, componenti base per lo sviluppo di sistemi e sotto-sistemi a base elettronica per permettere telecomunicazioni e trattamento dell'informazione; (ii) tecnologie "wireless", ovverosia sistemi ed applicazioni radiomobili e satellitari per applicazioni della voce e di dati; (iii) tecnologie "wireline", ovverosia sistemi ed applicazioni per lo scambio su cavo di voce e di dati; (iv) tecnologie "multimedia", ovverosia sistemi ed applicazioni orientati al trattamento di immagini e di suoni da immagazzinare o da trasmettere; (v) tecnologie "SW", ovverosia sistemi operativi, linguaggi ed applicativi che abilitano le funzioni di trasmissione ed elaborazione dell'informazione.

3. Per il perseguimento del proprio scopo la Fondazione svolge, direttamente o indirettamente, ogni iniziativa ritenuta opportuna per favorire la nascita e lo sviluppo sul territorio piemontese di nuove imprese operanti nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni ("ICT"), e segnatamente:

(i) la realizzazione di attività di ricerca, studio e analisi delle modalità di diffusione e disseminazione e delle modalità di applicazione e realizzazione nell'ambito delle imprese delle conoscenze e tecnologie nel campo delle ICT in Italia e nel mondo; le ricerche e gli studi si rivolgeranno in particolare all'analisi dei modelli di business applicati, allo sviluppo di nuovi e innovativi modelli di business, allo sviluppo di nuovi approcci di valutazione della fattibilità del processo di applicazione delle scoperte tecnologiche nel campo delle ICT e alla ricerca e sviluppo di nuovi modelli e progetti di test sperimentali nel campo dell'applicazione delle tecnologie e dei servizi ICT; nel quadro dell'attività di ricerca e di diffusione dei suoi risultati potranno essere realizzati a Torino, in Italia ed all'estero, studi, ricerche, convegni,

pubblicazioni;

(ii) l'elaborazione delle linee strategiche di indirizzo per tutte le attività del distretto tecnologico;

(iii) l'espressione di motivate valutazioni al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai fini della redazione dei bandi per la concessione di misure di sostegno alla ricerca scientifica e industriale, alla connessa formazione, alla diffusione delle tecnologie ed allo sviluppo precompetitivo, relative al distretto tecnologico;

(iv) la previsione dei *trend* tecnologici e l'identificazione dei settori a più alto potenziale di sviluppo d'imprenditoria tecnologica;

(v) la promozione ed il sostegno di programmi e di progetti di studio e di ricerca di interesse delle piccole e medie imprese (p.m.i.);

(vi) l'attivazione di iniziative di accelerazione, quali:

- "*Acceleratore di impresa*", ovvero sia offerte integrate di infrastrutture fisiche e servizi funzionali alle attività iniziali delle nuove imprese che sviluppano prodotti e servizi ICT, al fine di facilitare lo sviluppo dell'imprenditoria tecnologica e la transizione dei prodotti ad alta tecnologia dal "laboratorio" al mercato;
- "*Business Plan Competition*", ovvero sia concorsi di idee innovative, volte a porre in competizione tra loro piani di sviluppo (*business plan*) presentati da imprese concorrenti, con il fine di diffondere la cultura imprenditoriale e gli strumenti di analisi ad essa propri, garantire visibilità alle predette imprese presso terze parti (come laboratori di ricerca o operatori del mondo finanziario), assegnare premi in natura o denaro ai soggetti selezionati come vincitori;
- "*Growth Competition*", ovvero sia concorsi di idee innovative, volti a porre in competizione tra loro piani di sviluppo (*business plan*) presentati da piccole e medie imprese ICT, con il fine di aiutare le migliori piccole e medie imprese del tessuto locale a focalizzarsi su iniziative di crescita basate su tecnologie innovative, trasferire l'utilizzo di strumenti avanzati di analisi economico-gestionale, garantire visibilità alle imprese presso terze parti (come laboratori di ricerca o operatori del mondo finanziario), assegnare premi in natura (come consulenze gratuite o accesso privilegiato a laboratori di ricerca) ai soggetti selezionati come vincitori;
- attività di agenzia del tipo "*Talent job center*", ovvero sia luoghi fisici o

virtuali cui le nuove imprese possono rivolgersi per reperire risorse a forte specializzazione tecnologica;

- attività di “*Networking*”, ovvero eventi che mettono in contatto i ricercatori, i manager e gli imprenditori che hanno il comune obiettivo di partecipare ad una nuova impresa con forte contenuto di innovazione tecnologica nel settore ICT.

4. Per il perseguimento del proprio scopo la Fondazione può altresì svolgere ogni ulteriore attività complementare e strumentale, ivi espressamente inclusi:

- la acquisizione delle strutture occorrenti al proprio funzionamento;
- la promozione di ricerca scientifica ed industriale, della connessa formazione nonché della diffusione delle tecnologie derivanti da tali attività;
- l’incentivazione e la promozione delle iniziative ritenute meritevoli, eventualmente – ed anche solo indirettamente – tramite la costituzione o la promozione di un fondo di *venture capital* per gli scopi di cui al presente articolo.

5. La Fondazione potrà costituire e/o partecipare a società di capitali con scopo di lucro a condizione che queste abbiano attività conformi, connesse o strumentali, indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione.

Articolo 4 - Principi

1. La Fondazione individua i soggetti destinatari delle attività di cui al punto 3.3. nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità, tramite procedure selettive basate su criteri predeterminati dal Consiglio di Amministrazione e diffusi con adeguate forme di pubblicità, nel rispetto delle vigenti norme di legge.
2. Al fine di assicurare l’attuazione di quanto previsto dal precedente punto 4.1 il Consiglio di Amministrazione approverà appositi regolamenti sia di carattere generale sia specifici per i singoli settori di intervento.
3. La Fondazione assicurerà il rispetto dei principi e delle regole di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2 anche da parte di eventuali società controllate e/o incaricate di attività delegate.

Titolo II

Articolo 5 - Organi

1. Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Presidente della Fondazione;

c) il Vice Presidente della Fondazione;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti;

e) l'Assemblea Ordinaria dei Contributori;

f) il Comitato degli enti territoriali.

Articolo 6 - Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri.

2. Quattro consiglieri sono nominati, uno ciascuno: i) dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ii) dalla Regione Piemonte, iii) dalla Città di Torino e iv), dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Torino. Un ulteriore consigliere è nominato dall'Assemblea Ordinaria dei Contributori con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12. Possono essere nominati o cooptati quali consiglieri, compatibilmente con le leggi vigenti, anche soggetti che ricoprono pubbliche cariche quali ad esempio gli Assessori regionali, provinciali e comunali.

3. Qualora l'Assemblea Ordinaria non provveda alla nomina del consigliere di sua competenza nonostante due successive convocazioni, vi provvederanno congiuntamente il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Città di Torino e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Torino.

4. Il Consiglio resta in carica tre esercizi e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio.

Il nuovo Consiglio è composto da un consigliere nominato dall'Assemblea Ordinaria dei Contributori ed indicato obbligatoriamente prima dell'approvazione del predetto bilancio consuntivo e dai quattro consiglieri nominati secondo quanto stabilito dal precedente punto 6.2; in difetto di tempestiva nomina da parte dell'Ente interessato, restano in carica temporaneamente i consiglieri già nominati finché l'Ente interessato non avrà nominato il nuovo consigliere, il quale resterà in carica per il tempo residuo

in cui rimarrà in carica il nuovo Consiglio.

5. Ciascun consigliere nominato dovrà accettare per iscritto la carica entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della nomina avuta dal Presidente della Fondazione. In caso di mancata accettazione entro detto termine si intenderà che abbia voluto rifiutare la carica e pertanto l'organo rispettivamente competente a termini del presente statuto dovrà provvedere ad una nuova nomina.

6. Qualora qualcuno dei consiglieri venga a cessare dalla carica anteriormente alla sua scadenza per qualsiasi ragione il soggetto o i soggetti che lo aveva(no) nominato provvede(no) alla sostituzione. Nel caso di nomina avvenuta ai sensi del precedente punto 6.3, competente alla nomina del sostituto è l'Assemblea Ordinaria.

In tal caso il nuovo consigliere scade insieme con i consiglieri in carica all'atto della sua nomina.

Articolo 7 - Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente oppure, in ogni caso di impedimento, dal Vice Presidente o, in ogni caso di impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano d'età.

2. Esso si riunisce almeno quattro volte all'anno e comunque ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o sia richiesto da almeno due componenti in carica.

3. L'avviso di convocazione deve essere inviato tramite lettera raccomandata ovvero tramite posta elettronica certificata ovvero con altri mezzi equivalenti ed idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento (telegramma, fax, email, ecc.) ai Consiglieri e ai Revisori dei Conti almeno una settimana prima del giorno fissato per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Nei casi di comprovata urgenza il Consiglio può essere convocato con 48 ore di preavviso mediante telegramma.

4. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione, che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, quest'ultimo ove nominato.

5. Alle riunioni del consiglio di amministrazione ha diritto di assistere, senza diritto di voto, l'osservatore eventualmente nominato dal Comitato degli enti territoriali a cui dovranno essere inviati, con le medesime modalità sopra precisate, gli avvisi di convocazione.

Articolo 8 - Deliberazioni del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare se è presente la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che il presente Statuto disponga diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

2. Il Consiglio può nominare suo segretario anche persona estranea al Consiglio stesso, dotata della dovuta idoneità professionale; questi avrà cura della redazione, su apposito libro, dei verbali delle sedute del Consiglio, che saranno sottoscritti dal Presidente e dal segretario stesso.

Articolo 9 - Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione opera le scelte fondamentali e decide le iniziative ed i programmi della Fondazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, ed a titolo esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione:

a) approva nel mese di novembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'anno successivo e nel mese di marzo il bilancio consuntivo dell'anno precedente; il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; sia il bilancio preventivo sia il bilancio consuntivo dovranno essere redatti in conformità ai principi o raccomandazioni vigenti in Italia con riguardo agli enti non lucrativi e, in difetto, agli schemi previsti per le società per azioni ed ai principi contabili usualmente accettati in Italia, se del caso debitamente adattati in ragione delle peculiarità derivanti dalla natura e dagli scopi della fondazione;

b) delibera i regolamenti necessari alla gestione della Fondazione e delibera altresì il piano triennale, che dovrà essere aggiornato di anno in anno;

- c) dispone l'impiego dei fondi secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;
- d) decide l'accettazione dei contributi, delle erogazioni, delle elargizioni, delle donazioni, dei lasciti di valore, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili e mobili;
- e) delibera sull'instaurazione e la cessazione di rapporti di lavoro;
- f) delibera in merito alla stipulazione ed alla approvazione di mutui ed aperture di credito, nonché relativamente ad ogni operazione bancaria utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- g) delibera la costituzione o l'acquisizione di partecipazioni in società di capitali con scopo di lucro che abbiano ad oggetto attività conformi, connesse o comunque strumentali al perseguimento degli scopi statutari della Fondazione;
- h) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici o privati;
- i) nomina il Presidente ed un Vice Presidente tra i suoi membri, potendo delegare ad essi o ad altri Consiglieri parte delle proprie attribuzioni;
- j) provvede all'istituzione, all'ordinamento, alla direzione ed al coordinamento degli uffici della Fondazione, ivi comprese eventuali rappresentanze fuori Torino;
- k) accerta l'eventuale impossibilità di perseguire gli scopi della Fondazione;
- l) può nominare e revocare un Direttore, cui può delegare, mediante procura, parte delle proprie attribuzioni ed attribuire compiti, fra i quali: (i) collaborazione all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; (ii) direzione e coordinamento degli uffici della Fondazione e del personale della stessa; (iii) coordinamento e controllo delle attività degli enti e/o dei collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione; (iv) instaurazione e cessazione dei rapporti di lavoro con riguardo a funzioni non dirigenziali; (v) compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione attinenti la gestione; (vi) ricezione di procure, anche generali, attinenti la rappresentanza dell'ente; (vii) predisposizione dei progetti del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- m) delibera in merito alla estinzione, alla proroga della durata della Fondazione ed alle proposte di modifica dello Statuto con il voto favorevole di 3/4 dei consiglieri;
- n) - accerta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 11.4.

Articolo 10 - Presidente e Vice Presidente

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina a maggioranza tra i suoi membri, con il voto favorevole dei consiglieri nominati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dalla Regione Piemonte, dalla Città di Torino e dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Torino, il Presidente, che rimane in carica per l'intera durata del suo mandato di consigliere.

2. Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a tutti i terzi ed in giudizio;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e sovrintende ai rapporti interni tra gli organi della Fondazione;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- nomina procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli;
- nomina avvocati per rappresentare in giudizio la Fondazione;
- esercita le competenze delegategli dal Consiglio di Amministrazione;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo alla ratifica del Consiglio di Amministrazione, che deve essere convocato immediatamente con procedura di urgenza entro due giorni dalla assunzione del provvedimento presidenziale.

3. Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i suoi membri, un Vice Presidente. Il Vice Presidente rimane in carica per l'intera durata del suo mandato di consigliere e coadiuva il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti. Il Vice Presidente fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente con gli stessi poteri di quest'ultimo. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

4. Il Presidente può delegare, mediante procura, i suoi compiti, in tutto od in parte, al Vice Presidente.

Articolo 11 - Assemblea Ordinaria dei Contributori

1. L'Assemblea Ordinaria dei Contributori (nel prosieguo, per brevità, "Assemblea Ordinaria") è composta da tutti i soggetti - aventi o meno la qualifica di Fondatori - che, nei cinque esercizi antecedenti all'anno solare in cui si tiene la relativa Assemblea ordinaria dei Contributori, abbiano apportato alla Fondazione, in una o più soluzioni, contributi, sia sotto forma di erogazioni economiche o utilità

finanziarie sia sotto forma di prestazioni di servizi, di valore superiore o uguale alla misura stabilita ai sensi del successivo punto 11.3. In caso di apporti non pecuniari, siano essi beni o servizi, la valorizzazione degli stessi è demandata al Consiglio di Amministrazione, tramite apposita deliberazione motivata. Il Consiglio di Amministrazione predispone un Albo dei Contributori nel quale iscrive tempestivamente tutti i contributi apportati alla Fondazione, ivi compresi i contributi versati in sede di costituzione, se del caso previa valorizzazione ai sensi del presente comma. L'iscrizione di ogni contributo reca menzione del soggetto o dei soggetti che l'hanno effettuato. L'iscrizione interviene solamente nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione accetti il contributo. L'iscrizione non viene effettuata se il Contributore chiede di non procedere alla stessa.

2. L'iscrizione all'Albo e la quantificazione pecuniaria degli apporti alla Fondazione ivi indicata conferiscono a ciascun contributore il diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria, nella misura di cui al successivo art. 12.2.

3. Il Consiglio di Amministrazione determina una volta l'anno la misura minima dei contributi richiesti per essere ammessi all'Assemblea Ordinaria dei Contributori; tale misura non potrà essere inferiore ai 1.000,00 Euro. La determinazione della misura minima non influenza i requisiti di ammissione ad Assemblee di cui sia già stata richiesta e/o deliberata la convocazione.

4. All'Assemblea Ordinaria dei Contributori partecipano di diritto il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Partecipano altresì il Politecnico di Torino, l'Università degli Studi di Torino, l'Università del Piemonte Orientale, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e gli enti pubblici di ricerca aventi sede legale nell'ambito geografico del distretto tecnologico di cui all'art. 3, comma 2, ed operanti in misura prevalente nel settore di attività oggetto del medesimo distretto tecnologico a condizione che apportino alla Fondazione un contributo almeno pari ad Euro 1.000,00; la sussistenza dei predetti requisiti viene valutata dal Consiglio di Amministrazione ai fini dell'ammissione all'Assemblea e dell'esercizio del diritto di voto.

5. L'Assemblea Ordinaria dei Contributori delibera sulla nomina di un consigliere di amministrazione su cinque e sulla nomina di un membro del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi del successivo art. 14, con il voto favorevole della maggioranza dei voti cui hanno diritto i Contributori presenti. In tali deliberazioni non possono esprimere voto il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la Regione

Piemonte, la Finpiemonte S.p.A., la Città di Torino e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Torino.

6. L'Assemblea Ordinaria delibera altresì sulle modifiche statutarie e sull'estinzione della Fondazione, con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti cui hanno diritto i Contributori e purché abbiano votato favorevolmente almeno quattro dei seguenti enti: il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la Regione Piemonte ovvero la Finpiemonte S.p.A., la Provincia di Torino, la Città di Torino, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Torino.

7. L'Assemblea Ordinaria dei Contributori può assumere deliberazioni di indirizzo e/o contenenti proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione; in particolare può esprimere il proprio avviso sul progetto del bilancio consuntivo. Tali deliberazioni non hanno natura vincolante.

Articolo 12 – Funzionamento dell'Assemblea

1. Ogni Contributore può intervenire nell'Assemblea Ordinaria mediante il proprio legale rappresentante o mediante un delegato. Ciascun soggetto non potrà essere titolare di più di due deleghe.

2. Ciascuno dei soggetti di cui al punto 11.1. ha diritto ad un voto ogni 1.000,00 Euro di valore dei contributi apportati alla Fondazione, indicati e quantificati nell'Albo dei Contributori ai sensi dell'art. 11.1 e 11.2., ivi compresi i contributi versati in sede di costituzione.

3. Nell'ipotesi in cui non abbia apportato alcun contributo o contributi di entità inferiore alla soglia minima di cui al precedente articolo 11.3., ciascuno dei soggetti di cui al punto 11.4. ha diritto di voto come se avesse versato l'importo corrispondente alla predetta soglia minima di contribuzione. In caso di contribuzione di entità superiore alla predetta soglia minima vale il criterio di cui al punto 2.

4. Le delibere sono validamente assunte, salvo che sia diversamente stabilito nel presente statuto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti cui hanno diritto i Contributori presenti, qualunque sia il numero degli stessi e dei voti cui hanno diritto.

5. L'Assemblea Ordinaria viene convocata in ogni caso non oltre un mese prima della scadenza del Consigliere e/o del Revisore che essa ha nominato, al fine di procedere alla sostituzione. In caso di cessazione dalla carica per altre ragioni l'Assemblea Ordinaria viene convocata entro quindici giorni dalla notizia

dell'avvenuta cessazione. Nell'ipotesi in cui quest'ultimo termine non possa essere rispettato per ragioni oggettive, la convocazione viene effettuata nel tempo più breve possibile dal verificarsi della causa che rende necessaria la sostituzione.

6. L'Assemblea Ordinaria viene inoltre convocata in tempo utile per esprimere il proprio avviso sul progetto del bilancio consuntivo, nonché ogni qualvolta lo deliberi il Consiglio di Amministrazione o, comunque, quando vi sia la richiesta di almeno un terzo dei Contributori aventi diritto di partecipare all'Assemblea.

7. La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata ovvero tramite posta elettronica certificata ovvero con altri mezzi equivalenti ed idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento (telegramma, fax, email, ecc.) inviata a tutti coloro che ne hanno diritto a termini di statuto almeno 15 giorni prima della data in cui l'Assemblea deve tenersi e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. L'indirizzo di convocazione sarà l'ultimo indirizzo reso noto alla Fondazione mediante comunicazione scritta da ciascun soggetto avente diritto a partecipare all'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione individua i soggetti legittimati a partecipare all'Assemblea e preciserà in ciascuna convocazione il numero di voti spettanti a ciascun Contributore, mediante apposito calcolo ai sensi degli articoli 12.2. e 12.3.

8. L'Assemblea, una volta riunita, è presieduta dal Presidente della Fondazione che nomina un segretario con il compito di redigere un verbale della riunione. Ciascun partecipante avente diritto di voto può presentare proposte. Può presentare proposte altresì il Presidente.

Articolo 13 - Comitato degli enti territoriali

1. La Regione Piemonte, la Provincia di Torino e la Città di Torino costituiscono il Comitato degli enti territoriali.

2. Il Comitato si riunisce ogni volta che ciò sia richiesto da uno dei suoi componenti o dal Presidente della Fondazione. La convocazione è effettuata dal Presidente della Fondazione mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera raccomandata ovvero posta elettronica certificata ovvero con altri mezzi equivalenti ed idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento (telegramma, fax, email, ecc.) con un preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data della riunione. Delle riunioni del Comitato si tiene un libro dei verbali a cura degli uffici della Fondazione.

3. Il Comitato ha facoltà di assumere deliberazioni di indirizzo di natura non

vincolante sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione e può nominare un osservatore che ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

4. Le riunioni e deliberazioni del Comitato sono documentate da apposito verbale, redatto dai soggetti che hanno partecipato alla riunione su delega degli enti, che viene trasmesso al Presidente della Fondazione.

Articolo 14 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. La gestione finanziaria della Fondazione è soggetta al controllo di un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre membri effettivi, di cui due, compreso il Presidente, sono nominati congiuntamente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Torino, dalla Città di Torino e dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Torino ed il terzo è nominato dall'Assemblea Ordinaria, nell'ambito degli iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti.

2. Con riguardo al primo Collegio la nomina dei membri è effettuata in sede di atto costitutivo, con le seguenti modalità: due membri, compreso il Presidente, sono nominati congiuntamente dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Torino, dalla Città di Torino e dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Torino, ed il terzo è nominato, di comune accordo, da tutti gli altri Fondatori che sottoscrivono l'atto costitutivo.

3. Il Collegio resta in carica tre esercizi, compreso quello in cui è avvenuta la nomina, e scadrà con l'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio. Il Collegio resta comunque in carica fino al momento in cui la maggioranza del Collegio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi membri. Ciascun membro del Collegio è rieleggibile.

4. Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi; effettua verifiche di cassa. I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Titolo III

Articolo 15 - Patrimonio e fondo di gestione

1. Il patrimonio ed il fondo di gestione della Fondazione vengono assicurati dai Fondatori, come indicato nell'atto costitutivo ed attraverso ulteriori eventuali incrementi, nonché dai soggetti pubblici e privati che pongano in essere contributi ed elargizioni, ed hanno il fine di garantire il funzionamento della Fondazione, la realizzazione dei suoi scopi e la copertura degli eventuali disavanzi di gestione.

2. Il patrimonio è costituito:

- dalla dotazione patrimoniale iniziale come da atto costitutivo della Fondazione;
- dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite dai Fondatori con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle somme derivanti dalle rendite non utilizzate che il Consiglio di Amministrazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio;
- dai crediti relativi alle voci che precedono.

2. Il fondo di gestione della Fondazione è alimentato:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali elargizioni o contributi da parte di soggetti pubblici e privati, che non siano espressamente destinati ad incremento del patrimonio.

Articolo 16 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Articolo 17 - Informativa

1. I progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, nonché la versione finale del bilancio preventivo e consuntivo, così come approvata dal Consiglio di Amministrazione, saranno inviati a tutti i soggetti contributori.

2. Il Presidente trasmette agli enti pubblici fondatori i documenti di volta in volta richiesti dai consiglieri di amministrazione da essi nominati, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione.

Titolo IV

Articolo 18 - Estinzione

1. La Fondazione ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2015 (duemilaquindici) e può essere prorogata con delibera del Consiglio di Amministrazione.
2. La Fondazione, oltre che per scadenza del termine, viene sciolta e posta in liquidazione per sopravvenuta impossibilità di conseguire i propri scopi, oppure per raggiungimento dello scopo di cui all'art. 3, accertati dal Consiglio di Amministrazione e previa conforme deliberazione dell'Assemblea Ordinaria, assunta con le maggioranze previste dal precedente articolo 11.6.
3. Nel caso di cui al comma 2. il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore interno per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione della Fondazione. Esperita la liquidazione la parte residua di patrimonio e di fondo di gestione sarà devoluta ad altri enti con sede in Piemonte che abbiano finalità analoghe o, comunque, non dissimili da quelle della Fondazione; in via prioritaria, detta parte residua di patrimonio e di fondo di gestione sarà devoluta, sulla base dei criteri individuati dal Consiglio di Amministrazione in sede di nomina del liquidatore, alla Regione Piemonte, alla Provincia di Torino, al Comune di Torino ed alla CCIAA in quanto la destinino ai medesimi fini già perseguiti dalla Fondazione.
4. La scelta dell'ente cui devolvere il patrimonio della Fondazione sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei 3/4 dei suoi componenti. Il *quorum* si computa moltiplicando algebricamente 3/4 per il numero dei consiglieri in carica ed arrotondando il risultato all'unità superiore.

Titolo V

Articolo 19 - Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento ai principi generali del diritto ed alle norme del Codice Civile.

Articolo 20 - Norma transitoria

1. Ferma la necessaria preventiva approvazione della competente autorità di vigilanza la modifica dello Statuto proposta con deliberazione del Consiglio di

Amministrazione del 24 febbraio 2012 e approvata dall'Assemblea Ordinaria dei Contributori del 9 marzo 2012 avrà le seguenti decorrenze:

a) la modifica degli artt. 6, 7, 8, 10, 11.5 finalizzata a ridurre il numero di Consiglieri di Amministrazione a cinque produrrà effetto al momento della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione nel corso dell'anno 2012; fino a tale momento resteranno in carica i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica alla data della deliberazione dell'Assemblea Ordinaria dei Contributori e continueranno ad applicarsi le precedenti disposizioni statutarie;

b) la modifica di cui agli artt. 1, 3, 11.1 e 13 ha invece immediata efficacia.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì 09.03.2012

F.ti: Rodolfo ZICH

Laura MORGAGNI

Elena BIANCHI

Andrea GANELLI